



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica";

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 6 "Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo" ed in particolare i commi 7, 8 e 14;

VISTO il DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO il Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 emanato con Decreto Rettoriale 11 gennaio 2021, n. 16, e modificato con D.R. 7 gennaio 2025, n. 1;

PRESO ATTO della necessità di procedere a un ulteriore aggiornamento e semplificazione dell'iter attualmente previsto in merito alla procedura di valutazione finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale;

ATTESA la conseguente necessità di abolire la commissione di valutazione e le sue attività di cui agli art. 4 e 6 del Regolamento, con il conseguente venir meno anche della disciplina che stabiliva a carico del Direttore di Dipartimento l'invio alla commissione dell'attestazione circa il possesso dei requisiti previsti dal regolamento per l'attribuzione dello scatto;

CONSIDERATO che in sostituzione dell'attività svolta dalla commissione e dai Direttori di Dipartimento, si introduce un meccanismo di controllo a campione effettuato da parte dell'Amministrazione centrale riguardante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del Regolamento, mediante una procedura definita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 7 marzo 2025;

PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 13 marzo 2025;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 marzo 2025;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2025, ha approvato il testo proposto;

DECRETA

l'approvazione delle modifiche, per le motivazioni espresse in premessa, al "Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n. 232" di cui al Decreto Rettoriale 11 gennaio 2021, n. 16, e modificato con D.R. 7 gennaio 2025, n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante

La Rettrice
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

Tel+39 055 2757612-301-304-306-307-308-309-313-431

e-mail:personaledocente@unifi.it, incarichi@unifi.it

posta certificata: personale.docente@pec.unifi.it

P.IVA | Cod. Fis. 01279680480



Regolamento sulla valutazione dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Firenze ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010 e del DPR 15 dicembre 2011, n.232.

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, e dal D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 2

Procedura di valutazione

1. Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14 della legge 240/2010, ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio, i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare apposita richiesta unitamente ad una relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività istituzionali svolte, attestante il possesso dei requisiti previsti dall' articolo 5.

2. La procedura di valutazione si svolge con cadenza semestrale e riguarda, nei casi previsti dalla normativa vigente, il biennio, o il triennio, precedente alla data del conseguimento dell'anzianità utile. Per le attività didattiche le annualità di riferimento decorrono dal 1° settembre al 31 agosto successivo; per le altre attività istituzionali svolte il riferimento è agli anni accademici conclusi alla data di maturazione dell'anzianità; per le attività di ricerca si fa riferimento al biennio, o triennio, solare precedente alla data di maturazione dell'anzianità utile.

3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che abbiano maturato l'anzianità utile per la richiesta di attribuzione della classe stipendiale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

4. Nella maturazione dell'anzianità di cui al comma 3 non sono computati i periodi di aspettativa senza assegni che danno luogo ad una temporanea interruzione della carriera.

5. La procedura di valutazione è avviata con decreto del Rettore contenente l'elenco degli interessati. Il decreto è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo secondo la seguente cadenza temporale:

- entro il 31 marzo, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- entro il 30 settembre, per coloro che hanno maturato il requisito entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Articolo 3

Modalità di presentazione della richiesta

1. I soggetti che hanno titolo a partecipare alla procedura di valutazione presentano al



Rettore la richiesta e la relazione con le modalità indicate dal decreto del Rettore di cui all'art. 2, comma 5 e nei termini ivi indicati.

2. Coloro che hanno maturato il periodo utile ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale che non presentano la relativa richiesta ovvero non la presentano nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della procedura, fermo restando, ai fini della valutazione, il periodo utile alla maturazione del diritto, hanno la facoltà di presentare nuovamente domanda nella successiva procedura. In caso di mancata presentazione della domanda ovvero di mancata presentazione della stessa nei termini e con le modalità previste dal decreto rettorale di indizione della successiva procedura, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data di maturazione del diritto. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Articolo 4

Verifica del possesso dei requisiti, approvazione atti e decorrenza dell'attribuzione della classe stipendiale

1. La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 avviene con un controllo a campione mediante procedura definita con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1 gli atti sono approvati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, adottato entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle richieste dei bandi di cui al precedente articolo 2 comma 5.
3. Gli effetti giuridici dell'attribuzione della classe decorrono dalla data di maturazione del diritto all'attribuzione della classe stipendiale. Gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto stesso.
4. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. Sul reclamo decide il Rettore nei 60 giorni successivi.
5. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è versata al fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato.
6. In caso di valutazione negativa la richiesta di attribuzione della classe può essere nuovamente presentata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 14, della legge 240/2010. In tal caso il periodo utile ai fini della valutazione è quello che precede la data della nuova richiesta e la decorrenza della classe è differita di un anno.

Articolo 5

Requisiti per la valutazione

1. Per la valutazione positiva ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) assolvimento dei compiti didattici affidati nel periodo di riferimento della valutazione, in relazione allo stato giuridico, come nel seguito indicato:
 - a.1. per i professori a tempo pieno: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio



agli studenti per non meno di 350 ore annue di cui almeno 96 ore di didattica frontale. Per i professori a tempo definito: attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 250 ore annue di cui almeno 64 ore di didattica frontale. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, Presidente di corso di studio, Coordinatore e membro del Presidio di Qualità dell'Ateneo è equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita. Per il Coordinatore e i membri del Presidio di Qualità di Ateneo la riduzione delle attività non può essere superiore al 30%.

I professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 ore se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

a.2. per i Ricercatori: aver svolto attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della programmazione didattica;

b) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

c) pubblicazione di almeno due lavori nel triennio precedente. Sono considerate pubblicazioni utili quelle corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia. Tale elenco deve risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca di Ateneo FLORE. È sufficiente una sola pubblicazione per i professori che hanno svolto almeno 120 ore annue di attività didattica e per i ricercatori che hanno svolto almeno 60 ore annue di attività didattica frontale. Nel caso di valutazione biennale è richiesta la pubblicazione di almeno un lavoro nel biennio precedente.

d) assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

2. Ferme restando le specifiche ipotesi disciplinate nei successivi commi del presente articolo, limitatamente ai periodi di aspettativa, anche ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di congedo, di fuori ruolo per i quali è comunque prevista la maturazione dell'anzianità di servizio, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

3. I periodi di aspettativa obbligatoria di cui all'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nonché gli specifici incarichi in qualità di esperto presso l'Amministrazione affari esteri previsti nell'art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 sono considerati di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda dà atto dell'effettivo svolgimento dell'incarico assunto.

4. I periodi di aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca di cui all'art. 12 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono considerati di effettivo servizio. La relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.



5. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, sono considerati di effettivo servizio. Limitatamente a tali periodi, la relazione allegata alla domanda riguarda esclusivamente l'attività di ricerca.

6. Per le ipotesi di aspettativa, congedo o fuori ruolo disciplinate dai commi da 2 a 5 del presente articolo, per un periodo complessivo pari o superiore a sei mesi, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio. Per i periodi di aspettativa di cui al comma 3 del presente articolo, non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni di cui al comma 1 lett. c).

7. In caso di assenza per malattia, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio e qualora l'assenza risulti pari o superiore a sei mesi non è richiesto l'assolvimento del requisito relativo alle pubblicazioni, di cui al precedente comma 1 lett. c).

8. In caso di congedo obbligatorio di cui al capo III (congedo di maternità) e all'art. 28 (congedo di paternità alternativo) del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni ed integrazioni, il periodo soggetto a valutazione dell'attività didattica e istituzionale è ridotto a quello di effettivo servizio.

Articolo 6

Norma transitoria

1. Fino all'a.a. 2022/2023, il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

2. Fino all'a.a. 2022/2023, in relazione all'accertamento delle presenze nei Consigli di Dipartimento, sono sufficienti nove presenze nel triennio oppure sei sedute nel caso di valutazione biennale, oppure, in subordine, si scomputano anche le assenze dovute a motivi diversi rispetto agli impegni istituzionali, purché giustificate.

3. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dal 2020, ai sensi della legge 205/2017, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.